

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Processo del lavoro post Cartabia: queste le novità

Articolo di Cristian PRIMICERI¹

L'11 agosto 2023 il processo del lavoro – ossia le disposizioni di cui al Titolo IV c.p.c., titolato «Norme per le controversie in materia di lavoro» – compirà cinquant'anni. Oggi, analizzando le norme ad esso dedicate e contenute nel [decreto legislativo n. 149 del 2022](#), attuativo della legge delega n. 206 del 2021, se ne può affermare la perdurante vitalità ed attualità, dal momento che le disposizioni di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., e la dinamica complessiva del rito in considerazione, non hanno formato oggetto di significativi interventi.

Si può senza dubbio affermare che il processo del lavoro goda di buona salute, sia funzionale al suo scopo (la ricerca della verità materiale) e, proprio per questo, vada lasciato quasi intatto.

Ne è prova il fatto che la riforma del processo civile ha modificato l'art. 183 c.p.c., «Prima comparizione delle parti e trattazione della causa», prevedendo che il giudice proceda all'interrogatorio libero delle parti, tenute a comparire personalmente, e al tentativo

¹ [Avvocato del foro di Lecce.](#)

conciliazione, con ciò prendendo atto della particolare efficacia di questi istituti, tipici del processo del lavoro.

Queste poche e semplici parole sono di per sé sufficienti per sintetizzare la portata innovativa delle disposizioni dedicate al processo del lavoro dal decreto legislativo n. 149 del 2022, attuativo della legge delega n. 206 del 2021, e **in vigore dal prossimo 28 febbraio 2023**.

Ma vediamo, ora, le principali novità in materia.

- LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La negoziazione assistita è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico con l'art. 2 comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 132 del 2014, essa consiste nella possibilità, per le parti, di trovare un accordo amichevole, secondo buona fede e lealtà, risolvendo la controversia grazie all'assistenza di avvocati iscritti all'albo. Le controversie in materia di lavoro erano, in origine, escluse dalla possibilità di essere risolte tramite il meccanismo della negoziazione ma, con la Riforma Cartabia e con l'aggiunta dell'art. 2-ter al decreto-legge 132/2014, questa possibilità è stata estesa anche al rito del lavoro.

Fattore importante è che la negoziazione assistita non costituisce, in questo caso, condizione di procedibilità della domanda giudiziale; inoltre, le parti devono essere assistite da almeno un avvocato e possono essere anche assistite da un consulente del lavoro.

Una volta raggiunto un accordo, come risultato della negoziazione, esso sarà soggetto all'applicazione dell'articolo 2113, IV comma, c.c..

Il rinvio operato all'art. 2113, comma 4, c.c., conduce a ritenere che l'intervento degli avvocati sia stato equiparato a quello del giudice, dell'autorità amministrativa e dell'associazione di categoria, sicché l'accordo raggiunto all'esito della negoziazione sarà assoggettato ad un regime giuridico derogatorio della regola generale - stabilita dai commi secondo e terzo dell'art. 2113 c.c. - dell'impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, in quanto l'intervento degli avvocati - terzi investiti di una funzione pubblica - è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore, precludendo l'impugnabilità dell'accordo raggiunto.

Con tale novità il legislatore palesa la sua intenzione di alleggerire i Tribunali dalle varie controversie in materia di lavoro: infatti, con la negoziazione assistita viene concessa alle parti un'adeguata tutela dando loro la possibilità di raggiungere pacificamente un accordo senza dover necessariamente avviare un processo, il tutto con l'assistenza di figure adeguatamente professionali.

Va comunque rilevato che solo il tempo potrà suggerire se questa novità sarà in grado di deflazionare il contenzioso.

Chi scrive ha qualche perplessità, dal momento che la mancanza di una cornice formale, quale la negoziazione assistita, non ha finora impedito ai difensori di attivarsi già in sede stragiudiziale per definire la controversia, sia evitandone l'avvio formale, sia interrompendone il corso prima del compimento di qualsiasi attività successiva all'iscrizione a ruolo della causa.

Del resto, non si può ignorare che l'iniziativa in giudizio funge spesso da propulsore che induce la parte convenuta ad avviare un dialogo con la propria controparte. Inoltre, molto spesso è solo l'intervento del giudice (*rectius*, di una sua proposta conciliativa alla presenza delle parti) ad indurre le parti a meditare seriamente - e per la prima volta - in ordine ad una composizione conciliativa della lite.

Per quanto apprezzabile, l'estensione della negoziazione assistita alla materia del lavoro non lascia prevedere sensibili modifiche a questa dinamica e al peso specifico assunto, nei fatti, dal dialogo conciliativo svolto in vista dell'intervento del giudice o successivamente ad esso.

Solo il tempo ci dirà chi ha ragione.

- ARTT. 441-BIS, TER E QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Importante novità riguarda la definitiva eliminazione del c.d. rito Fornero il quale viene sostituito con una nuova disciplina, introdotta dai nuovi artt. 441-bis e ss. c.p.c., destinata a riferirsi a tutte le ipotesi in cui, con l'impugnazione del licenziamento, venga richiesta la reintegrazione nel posto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 411-bis c.p.c.: *«la trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo. Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà. All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze. I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione».*

Si precisa che tutte le controversie in materia di licenziamento saranno soggette alla disciplina generale ai sensi dell'art. 409 e ss. c.p.c.; le cause relative alla reintegrazione del lavoratore dovranno essere soggette, in particolare, ad una prioritaria trattazione e la celerità del procedimento viene "garantita" dalla possibilità, per l'organo giudicante, di ridurre fino alla metà i termini del procedimento, tenendo sempre in considerazione le circostanze del caso concreto.

Naturalmente deve essere garantita la tutela del convenuto, ma anche del terzo; di fatti, tra la data della notificazione del ricorso e quella dell'udienza di discussione non possono intercorrere meno di venti giorni, e in tal caso il termine di costituzione per il convenuto ed il terzo è dimezzato.

Con la legge n. 92 del 2012 era previsto nei confronti del convenuto un termine di 5 giorni prima dell'udienza di discussione per rappresentare le sue difese, ma in dottrina e giurisprudenza era pacifico che, nella prima fase, non ricorressero decadenze né per il ricorrente né, soprattutto, per il resistente, anche in caso di costituzione "tardiva". Il nuovo art. 441-bis, invece, assoggetta i ricorsi alla disciplina generale del rito del lavoro, sicché l'eventuale riduzione dei termini processuali non incide sulla perfetta applicabilità agli atti introduttivi degli artt. 414 c.p.c. e 416 c.p.c. e delle relative conseguenze decadenziali.

Sempre per favorire la celerità del processo viene data la possibilità, al giudice, di trattare congiuntamente eventuali domande connesse e riconvenzionali, ovvero la separazione di quest'ultime, se ciò può rendere più veloce e concentrata la fase istruttoria.

La selezione del thema decidendum così prevista è una tecnica già nota nel nostro ordinamento. Appartiene, per esempio, al processo sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c., nel quale, anche all'esito della riforma, è previsto che il giudice possa disporre la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale quando essa richiede un'istruzione non sommaria (art. 702-ter, comma 3, c.p.c.).

Il legislatore del 2022, superando quella struttura bifasica caratterizzante il rito c.d. Fornero e confidando nella naturale rapidità del processo del lavoro, ha invece semplificato la disciplina ripristinando l'unicità del rito: tutte le controversie in materia di licenziamento saranno d'ora innanzi assoggettate alla disciplina di cui gli artt. 409 ss. c.p.c., con conseguente abrogazione, per le controversie instaurate successivamente all'entrata in vigore della novella, dello speciale procedimento di cui alla legge n. 92 del 2012.

La celerità e la concentrazione del processo diventano, quindi, dei principi importantissimi non solo per il giudizio di primo grado, ma anche nelle fasi dell'Appello e del giudizio di Cassazione.

Chi scrive dubita invece che possa avere un qualche impatto pratico l'indicazione contenuta nel primo comma della disposizione, secondo cui queste cause sono prioritarie rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, sebbene – quasi allo scopo di evitare che il giudice "dimentichi" la "direttiva" del legislatore – il nuovo art. 144-quinquies disp. att. c.p.c. sancisca che *«il presidente di sezione e il dirigente dell'ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I-bis del titolo IV del libro secondo del codice. In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di*

valutare la durata media dei processi di cui all'articolo 441-bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro».

Si tratta di una soluzione singolare, dalla quale è difficile immaginare possano derivare conseguenze sul singolo processo qualora – in via del tutto ipotetica – il magistrato decida arbitrariamente di non assicurare priorità alla decisione della causa.

D'altra parte, e per ridimensionare notevolmente la questione, è appena il caso d'osservare che la priorità da assegnare alla trattazione delle domande di reintegrazione nel posto di lavoro è stata comunemente (e logicamente) assicurata a prescindere da quest'indicazione normativa. Allo stesso modo, la concentrazione dell'istruttoria è una soluzione organizzativa che, per esigenze di celerità e di buona gestione del processo, non può certo etichettarsi come un'«innovazione» (né, a dire il vero, come una soluzione valida solo per questa categoria di cause).

In un'ottica più ampia, può anche segnalarsi che, da un lato, la disposizione appare incompleta perché, concentrandosi esclusivamente sulle domande relative alla reintegrazione nel posto di lavoro, ha trascurato tutte le altre situazioni in cui sia "in gioco" un posto di lavoro (si pensi, ad esempio, alle iniziative con cui è censurata l'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro ed è chiesta la sua conversione).

Dall'altro lato, per assicurare una trattazione prioritaria alle sole cause che lo "meritano", sarà ineludibile una valutazione del giudice utile a verificare se la domanda di reintegrazione formulata col ricorso sia o meno del tutto strumentale, così da procedere ad una valutazione d'urgenza in concreto (e non sterilmente aprioristica ed astratta). Un simile vaglio, pur nel silenzio della norma, appare inevitabile. Un suo esito negativo dovrebbe suggerire la mancanza della priorità della causa ipotizzata dalla disposizione, con conseguente irrilevanza dei relativi tempi di definizione ai fini delle estrazioni statistiche trimestrali.

Con l'art. 441-ter c.p.c., rubricato, invece, *«Licenziamenti del socio della cooperativa»*, vengono prese in considerazione dal legislatore tutte quelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative: anche queste ultime sono soggette alla disciplina generale di cui agli art. 409 e ss. c.p.c.. Quando viene introdotta una controversia rientrante in questa categoria «il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo».

La ratio di tale novità ha le sue basi nella dualità della figura del socio-lavoratore delle cooperative in quanto esso è soggetto a più rapporti contrattuali, ossia quello lavorativo e quello associativo. Seguendo l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, il legislatore ha preferito concentrare entrambi gli aspetti della controversia, quello associativo e quello lavorativo, di fronte ad un unico giudice, evitando la ripartizione delle funzioni fra giudice del lavoro e le sezioni specializzate in materia di imprese del tribunale. Anche quanto appena detto è il frutto della volontà di dare al processo una maggiore celerità.

Per ultimo, l'art. 441-quater c.p.c., rubricato *«Licenziamento discriminatorio»*, recita che *«le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda»*.

I riti speciali utilizzabili, in questo caso, sono quelli previsti dall'art. 38 del d.lgs. n.198/2006 e dall'art. 28 del d.lgs. n. 150/2011. In ogni caso, la scelta del ricorrente riguardo all'utilizzo di un determinato rito, piuttosto che un altro, comporta, come conseguenza, l'impossibilità di agire successivamente in giudizio con un rito diverso riguardo alla stessa domanda.

– ARTT. 127 BIS E TER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Con gli artt. 127-bis e 127-ter del c.p.c. il legislatore ha introdotto la possibilità di svolgere le udienze in modalità telematica a distanza, usufruendo di un collegamento audiovisivo, oppure, sostituire l'intera udienza con il deposito e scambio di note scritte.

Queste due disposizioni non sono esclusivamente dedicate al rito del lavoro, ma sono utilizzabili nella generalità del processo civile. Quella che in passato era un'esigenza dovuta alla

situazione emergenziale e pandemica ad oggi è divenuta una previsione normativa riguardante la genericità dei processi.

L'art. 127-bis c.p.c. stabilisce espressamente che «lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati».

L'unica udienza che non può essere svolta in modalità telematica è quella che prevede l'escussione dei testimoni, tutto il resto può essere svolto a distanza. Ciò non toglie che una o entrambe le parti possano richiedere lo svolgimento dell'udienza in presenza; nel caso in cui una parte preferisca lo svolgimento in presenza, mentre l'altra a distanza, è addirittura possibile porre in essere un'udienza in modalità mista.

L'art. 127-ter c.p.c. invece, prevede che «l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti».

Risulta evidente come, in questo caso, la presenza delle parti viene completamente omessa e sostituita da un approccio totalmente scritto; tale disciplina è applicabile per tutti i casi previsti dall'art. 127-bis c.p.c.

La disposizione forgia un meccanismo del tutto diverso da quello previsto dal collegamento audiovisivo a distanza. Se quest'ultimo lascia di per sé impregiudicata l'oralità e il confronto contestuale tra le parti, con la trattazione scritta essi vengono totalmente omessi in favore di un approccio cartolare.

La lettera della norma considera questo scambio come sostitutivo dell'udienza, ciò che induce ad escludere che, diversamente da quanto avvenuto sulla base della disciplina emergenziale, si debba far luogo alla fissazione d'una data d'udienza e alla redazione d'un verbale in sua coincidenza. Invero, il decreto con cui il giudice dispone la c.d. trattazione scritta pare avere natura "soppressiva" dell'udienza e, dal versante del magistrato, determina una situazione in tutto analoga a quella in cui, all'esito dell'udienza, questi decida di riservarsi. Ciò è suggerito anche dal fatto che egli debba provvedere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, *dies a quo* da cui calcolare il termine per lo scioglimento di una sorta di "riserva ex lege".

- IL GIUDIZIO D'APPELLO

La mancanza d'effettive innovazioni constatata rispetto al giudizio di primo grado può essere affermata anche con riguardo al giudizio d'appello, del quale il legislatore ha mantenuto inalterata la complessiva fisionomia delineata dal quadro normativo vigente. Esso è stato inciso

– direttamente - solo da poche disposizioni e, per il resto, è stata disposta l'applicazione delle modifiche previste per il rito ordinario, in quanto applicabili.

È stato così parzialmente riscritto l'art. 434 c.p.c., il quale, pur continuando a fare rinvio all'art. 414 c.p.c. per la struttura dell'atto introduttivo, adesso stabilisce che, per ciascun motivo, debba essere indicato, a pena d'inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

- (i) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
- (ii) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- (iii) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza al fine della decisione impugnata.

È poi interessante notare che con l'art. 436-bis c.p.c. - richiamato per ragioni sistematiche anche nel successivo art. 437 c.p.c., dedicato all'udienza di discussione - il legislatore ha introdotto nel giudizio d'appello, analogamente a quanto previsto dall'art. 429 c.p.c. per il processo di primo grado, la possibilità della definizione del giudizio mediante l'adozione di una sentenza con motivazione contestuale. Lo scenario è contemplato nelle ipotesi in cui l'appello sia inammissibile, improcedibile, manifestamente fondato o infondato. In questi casi è previsto che il collegio, all'udienza di discussione, sentiti i difensori delle parti, pronunci sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi. Se quest'ultimo profilo echeggia la previsione di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi richiamano il c.d. principio della ragione più liquida, consolidato dalla giurisprudenza di legittimità in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.

È poi da constatare, in correlazione con le considerazioni sopra espresse rispetto all'applicazione dell'art. 127-ter c.p.c. nel processo del lavoro, che la locuzione «sentiti i difensori» pare alludere ad un'interlocuzione possibile solo in caso di discussione orale della causa. Detto che, come già osservato, il contenuto delle note di trattazione scritta non pare ex se idoneo a condensare le tipiche argomentazioni da svolgersi in sede di discussione, la lettera della norma in esame offre ulteriori motivi per dubitare che la definizione della causa possa "accontentarsi" di uno scambio scritto, non preceduto da un effettivo confronto dialettico tra le parti sollecitato dal giudice.

Infine, l'art. 438 c.p.c. prevede che nelle ipotesi diverse dall'art. 436-bis c.p.c., la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia e che il cancelliere è tenuto a darne immediata comunicazione alle parti. Se in precedenza il rinvio all'art. 430 c.p.c. imponeva il deposito della motivazione entro quindici giorni dalla pronuncia, la riforma consentirà, analogamente a quanto prevede per il processo di primo grado l'art. 429 c.p.c., di procedere al predetto deposito entro il più ampio termine di sessanta giorni.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
